

Modifica d'ordinanza (OEAE) riguardante il fermo e il sostegno finanziario corrisposto dalla Confederazione ai centri di partenza cantonali

Panoramica delle modifiche rispetto al diritto vigente

Ordinanza dell'11 agosto 1999 concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri (OEAE; RS 142.281)

Diritto vigente	Avamprogetto
<p>Art. 15 cpv. 1</p> <p>¹ In caso di fermo secondo l'articolo 73 LStrI o se è ordinata la carcerazione secondo gli articoli 75–78 LStrI, a partire da una durata del fermo o della carcerazione di dodici ore è versato al Cantone interessato un importo forfettario di 200 franchi per giorno.</p>	<p>Art. 15 cpv. 1</p> <p>¹ In caso di fermo secondo l'articolo 73 capoverso 1 lettere a e b LStrI o se è ordinata la carcerazione secondo gli articoli 75–78 LStrI, a partire da una durata del fermo o della carcerazione di dodici ore è versato al Cantone interessato un importo forfettario di 200 franchi per giorno.</p>
	<p>Nuovo art. 15a Partecipazione alle spese d'esercizio dei centri cantonali di partenza (art. 82 cpv. 3 lett. b e art. 73 cpv. 1 lett. e LStrI)</p> <p>¹ Si è in presenza di un numero straordinariamente elevato di passaggi illegali del confine (art. 82 cpv. 3 lett. b LStrI) se:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. per un periodo protratto non è più possibile consegnare le persone interessate alle autorità di uno Stato limitrofo il giorno in cui vengono fermate; b. la sistemazione delle persone interessate in altri alloggi cantonali non può essere garantita e deve quindi avvenire in un centro cantonale di partenza nell'area di confine; e c. le procedure di consegna allo Stato limitrofo vengono semplificate grazie alla sistemazione in un centro cantonale di partenza nell'area di confine. <p>² In caso di fermo secondo l'articolo 73 capoverso 1 lettera c LStrI viene corrisposto al Cantone un importo forfettario convenuto contrattualmente di massimo 100 franchi per giorno.</p>
<p>Art. 15a Comunicazione di dati riguardanti la carcerazione amministrativa</p>	<p>Art. 15a^{bis}</p>